

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MULTIKULTI

Articolo 1

Denominazione. Sede. Delegazioni ed uffici.

E' costituita l'Associazione culturale denominata **MultiKulti**.

L'Associazione ha sede in **Firenze, Via Arnolfo 6N, 50121**, domiciliata presso **Studio Paladini**.

Potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni o uffici anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente.

Articolo 2

Scopo ed Oggetto

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi

- assenza di fine di lucro
- democraticità della struttura
- elettività
- gratuità delle cariche sociali.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito nelle attività istituzionali promosse dall'Associazione.

Essa può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni nazionali, internazionali o soprannazionali i cui statuti non siano in contrasto con il presente Statuto. Inoltre per agevolare il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può favorire la costituzione di consorzi promozionali operativi e di servizi.

L'Associazione si propone di promuovere, sviluppare e perseguire finalità culturali in genere; in particolare inerenti il **paesaggio, l'ambiente, il territorio, l'architettura, il recupero** e la **conservazione** di beni immobili, **l'arte e l'artigianato, l'arte contemporanea**. Le contaminazioni culturali, le ibridazioni e la multidisciplinarietà sono le cifre che caratterizzano l'attività culturale di MultiKulti.

Con MultiKulti si intende ampliare gli orizzonti culturali attraverso il dialogo tra i saperi, dare vita a nuove iniziative, creare nuovi scenari culturali.

Per perseguire gli scopi sopra esposti l'Associazione in particolare si propone di:

- a) **Organizzare iniziative culturali** a carattere locale, che potranno in futuro avere respiro nazionale e internazionale;
- b) **Assumere la gestione** di strutture legate all'adempimento dello scopo sociale menzionato.
- c) **Organizzare eventi**, convegni, dibattiti, mostre, seminari per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle proprie ricerche e/o studi; organizzare eventi multimediali, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di convegni, corsi, workshops e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- d) **Favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura attraverso un approccio interdisciplinare e multiculturale;**
- e) Svolgere attività di **ricerca e di documentazione**, creare archivi di documentazione; la realizzazione di programmi di studio, ricerca, salvaguardia, valorizzazione e restauro, di beni architettonici, artistici e paesaggistici.
- f) **Promuovere la diffusione della cultura e dell'arte** in chiave multidisciplinare anche attraverso la partecipazione attiva ad eventi nazionali e internazionali;

- g) **Divulgare nel corso di** tavole rotonde, convegni, conferenze, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, seminari, eventi, rassegne culturali i temi oggetto di questo statuto, dandone diffusione mediante l'impiego anche delle nuove tecnologie di rete e multimediali;
- h) **Rappresentare un'interfaccia ed una struttura di servizio e di consulenza** per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati, associazioni, che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale organizzare eventi in linea con la propria mission culturale;
- i) **Fornire articoli per la pubblicazione** su riviste, libri, giornali, siti web. Curare la pubblicazione di atti di convegni, di seminari, di giornate di studio, di workshops.
- l) **Provvedere alla pubblicazione e alla circolazione** di materiali divulgativi e informativi relativi all'attività.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite **convenzioni**, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Articolo 3 **Durata dell'Associazione**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Articolo 4 **Domanda di Ammissione**

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le **persone fisiche** - senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo, politico - sia le **persone giuridiche**, Enti locali, organizzazioni di consumatori, istituti di ricerca, associazioni di fatto, per il tramite di un delegato delle stesse e mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

Viene espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda scritta su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio non necessita motivazione.

Le iscrizioni decorrono dall'inizio dell'esercizio sociale dell'anno in cui la domanda è accolta.

Articolo 5 **Soci - Diritti, doveri, categorie, quote.**

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri all'interno dell'Associazione, primo tra tutti il diritto di voto. Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di conoscere e rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio

dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Non possono essere ammessi soci temporanei.

Tutti i soci concorrono a determinare l'attività dell'Associazione ed hanno diritto di ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili.

Hanno diritto di iniziativa, che si esercita anche sotto forma di proposta, trasmessa al Presidente, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze.

Gli associati si possono distinguere in varie categorie:

Fondatori: tutti coloro che diedero vita alla Associazione e ne hanno sottoscritto lo statuto assicurandone i mezzi finanziari iniziali

Ordinari: tutti coloro che vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo ed ottemperano alle disposizioni dello statuto e del regolamento, incluso il regolare versamento delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo può prevedere l'istituzione di **ulteriori categorie** di associati, quali sostenitori, finanziatori, benemeriti, onorari, che si distinguono in base all'ammontare della quota associativa versata.

Tutte le categorie di associati, comunque, godono all'interno dell'Associazione degli stessi diritti e doveri. Gli obblighi e i diritti degli associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti a terzi per nessun titolo o motivo, ad eccezione del trasferimento per causa di morte.

Gli associati sono tenuti al pagamento delle **quote associative** entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno. Le quote di iscrizione annue sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Per coloro che fanno richiesta di iscrizione a partire dall'ultimo trimestre dell'esercizio sociale la quota associativa versata è considerata valida anche per l'esercizio successivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili, ad eccezione del trasferimento per causa di morte.

Gli associati che abbiano comunque cessato, ai sensi del successivo Art. 6 di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Articolo 6 Decadenza dei Soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a. **dimissione** volontaria;
- b. **morosità** protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c. **radiazione deliberata** dalla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea Ordinaria, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la propria condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione viene esaminato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
- d. **scioglimento** dell'Associazione, ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto.
- e. **decesso**

Articolo 7 Organi

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Articolo 8

Assemblea: partecipazione, validità, votazione

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione, ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli associati, maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative. Gli associati interessati da uno dei provvedimenti di cui all'Art. 6 dello Statuto hanno diritto di partecipazione, salvo il diverso dispositivo del provvedimento a loro carico.

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Ogni associato, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, con esclusione degli associati minorenni, ha diritto ad un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'**Assemblea Ordinaria** degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga opportuno e necessario e, senza ritardo, quando vi sia la richiesta scritta di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria degli associati delibera in merito a:

- a) approvazione delle linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'esercizio successivo;
- b) approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio di previsione, ove previsto;
- c) approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale trascorso;
- d) nomina e revoca degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
- e) approvazione di eventuali regolamenti dell'Associazione;
- f) ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Le convocazioni devono essere inviate ai soci con un preavviso di almeno dieci giorni di calendario rispetto a quello fissato per la riunione.

L'**Assemblea Straordinaria** potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria degli associati delibera in merito a:

- a) modifiche statutarie;
- b) l'incorporazione, fusione o scissione dell'Associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano;
- c) scioglimento dell'Associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale.

Per la modificazione dello statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita se sono presenti, in prima convocazione, almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Le convocazioni devono essere inviate ai soci con un preavviso di almeno quindici giorni di calendario rispetto a quello fissato per la riunione.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Le adunanze dell'Assemblea si terranno di norma presso la sede dell'Associazione, ma potranno svolgersi in qualunque altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

La convocazione effettuata con avviso scritto da diffondere a mezzo fax, o posta ordinaria, o posta elettronica. Nel caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire con preavviso di 24 ore.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Al Presidente dell'Assemblea spetta la verifica per l'ammissione al voto degli associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la direzione dei lavori.

L'Assemblea nomina un Segretario al quale spetta il compito di redigere i verbali trascrivendoli nell'apposito registro, i verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario. Copia di esso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

E' fatta a scrutinio segreto l'elezione delle cariche sociali. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina un associato, scelto tra quelli presenti, in funzione di scrutatore.

Articolo 9

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, che ne determina di volta in volta in numero dei componenti; esso potrà variare da tre a cinque membri eletti, compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione fatto salvo per il compimento di atti od operazioni indicati nel presente Statuto per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Assemblea degli associati.

Sono compiti del Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- c) fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare le eventuali Assemblee Straordinarie
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati

e) adottare provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari.

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci

Le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo, laddove non disposte dallo Statuto, sono demandate ad apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Potrà altresì affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.

Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina:

- il Presidente;
- il Vicepresidente con funzioni di Tesoriere;
- il Segretario.

Le prestazioni di tutti i consiglieri eletti sono fornite a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate da questi sostenute.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non abbiano riportato condanne, passate in giudicato per delitti non colposi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione al compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. Il mancato intervento a tre sedute consecutive senza valida giustificazione produce la decadenza d'ufficio del membro del Consiglio.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Articolo 10

Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo

consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i propri compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di venti giorni, dovrà essere convocata senza ritardi l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 11 **Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea. Nella stessa riunione e con le stesse modalità si elegge il Vice Presidente, che assume funzioni vicarie. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente è rappresentante e garante del volere dell'Assemblea.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- a) predisporre le linee generali del programma stilato dall'Assemblea delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- b) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, eseguire le deliberazioni, firmare, anche a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo da lui delegati, gli atti relativi alla gestione;
- c) stipulare i contratti e le convenzioni;
- d) ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione e disporre per gli incassi firmando i relativi mandati;
- e) redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea;
- f) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- g) determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati
- h) emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.

Il Presidente, inoltre, individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 12 **Vice Presidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 13 **Segretario**

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Articolo 14 **Il Tesoriere**

E' responsabile della contabilità e dell'amministrazione.

Compila i rendiconti annuali, si incarica della tenuta dei libri contabili e redige le situazioni periodiche quando siano richieste dal Consiglio Direttivo. E' preposto ai pagamenti ed alla riscossione delle entrate oltre che alla gestione dei rapporti con le banche e istituzioni finanziarie.

Il Tesoriere non potrà in nessun modo ritirare somma alcuna dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente. Il prelievo delle somme necessario al pagamento avverrà con assegni di conto corrente bancario, con firma del Presidente.

E' autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti.

Articolo 15 **Rendiconto**

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Articolo 16 **Esercizio Sociale**

L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro i primi quattro mesi dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo. L'eventuale disavanzo accertato alla fine dell'esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall'Assemblea.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo devono essere accompagnati dalla relazione del Presidente sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 17 **Proventi ed entrate dell'Associazione**

I mezzi finanziari sono costituiti da:

- a) quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- g) entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizio di modico valore, purché offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- h) entrate derivanti da organizzazione di attività sociali
- i) a ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- l) altre entrate compatibili con le finalità sociali

Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo di riserva, dovranno essere destinati a iniziative mirate al campo di interesse dell'Associazione o a fini assistenziali.

Articolo 18

Fondo Sociale

Il fondo sociale è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno in sede di costituzione dell'Associazione.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di soci o terzi

Articolo 19

Prestazioni degli Associati

L'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le proprie attività.

Gli associati possono prestare la propria opera all'interno dell'Associazione, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza sociale.

Spetta al Consiglio Direttivo stabilire l'eventuale remunerazione dell'opera prestata dagli associati.

Articolo 20

Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimo saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione all'esclusiva competenza di tre Proibiviri, nominati dall'Assemblea dei soci. Essi giudicheranno *pro bono et aequo* senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 21 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto. In ogni caso deve essere nominato il liquidatore per le attività conseguenti allo scioglimento e deliberata la destinazione dell'avanzo patrimoniale.

La delibera di scioglimento dell'Associazione è valida con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'avanzo patrimoniale deve in ogni caso essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, ove esistente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22 Tutela dei dati personali

L'Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

Articolo 23 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto del presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

Firenze, 2 novembre 2013

I Soci Fondatori:

Paolo Paladini

Eleonora Pini

Agostino Paladini